



# COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034  
e-mail:  
serviziadministrativi.comune@paesana.it

PROVINCIA DI  
CUNEO

Tel. 0175.94.105  
fax. 0175.98.72.06

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA - ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue addi VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore venti e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOTT. VAUDANO EMANUELE - Presidente	Si
2. MARGARIA MARCO - Vice Sindaco	Si
3. FERRATO MARCO - Assessore	No
4. CHIRI GIANFILIPPO - Consigliere	Si
5. CASALE SERENA - Consigliere	Si
6. BERTORELLO ADRIANO - Consigliere	Si
7. BEITONE DARIO - Consigliere	No
8. ALBERTO PATRIZIA - Consigliere	Si
9. GOTTERO FABIO - Consigliere	Si
10. BECCIO SERGIO - Consigliere	Si
11. ARGENTO MARISA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra ZEROLI Dott.ssa Sonia , il quale provvede alla redazione del presente verbale, riportando i punti principali della discussione ai sensi del 1° comma dell'art.13 del regolamento del Consiglio.

Il Presidente – Dott. VAUDANO Emanuele - riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Illustra la proposta la Dott.ssa BOSIO Valeria.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**Richiamata** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Visti** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per*

cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.09.2020 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2021 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria;

**Visto** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del*

*Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

**Vista** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visto**, inoltre, l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;*

**Considerato** che l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio di programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio di previsione per l'esercizio 2022;

**Visto** l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni con Legge 25 febbraio 2022 n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

**Visto** il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi;

**Acquisito**, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Bilancio ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti:

presenti n. 9 , voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0 ed astenuti n. 0 , espressi a termini di legge,

## DELIBERA

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 5 per mille;**
- fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 1 per mille;**
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari al 0 per mille;**
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 8,6 per mille;**
- terreni agricoli: **aliquota pari al 0 per mille;**
- aree fabbricabili: **aliquota pari al 8,6 per mille;**
- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che vi risiedono anagraficamente e che vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): **aliquota pari al 6 per mille;**
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 9 per mille;**

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote ed i Regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione con il seguente risultato:

presenti n. 9 , voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0 ed astenuti n. 0 , espressi a termini di legge,

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
F.to : Dott. VAUDANO Emanuele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
F.to : Dott.ssa ZEROLI Sonia

---

***RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE***

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e dell'articolo 32 della legge n.69/2009 e s..mm.ii.  
Paesana, Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to: CASTAGNO Vilma

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Paesana, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa ZEROLI Sonia